



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail:
serviziadministrativi.comune@paesana.it

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VAUDANO EMANUELE - Presidente	Si
2. MARGARIA MARCO - Vice Sindaco	Si
3. FERRATO MARCO - Assessore	Si
4. CHIRI GIANFILIPPO - Consigliere	Si
5. CASALE SERENA - Consigliere	Si
6. BERTORELLO ADRIANO - Consigliere	Si
7. BEITONE DARIO - Consigliere	Si
8. ALBERTO PATRIZIA - Consigliere	Si
9. GOTTERO FABIO - Consigliere	Si
10. BECCIO SERGIO - Consigliere	Si
11. ARGENTO MARISA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. ZEROLI Dott.ssa Sonia , il quale provvede alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell'art.13 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente – Dott. VAUDANO Emanuele - riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche

differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 - in merito alla procedura di approvazione del Piano -prevede all'art.6 che sulla base della normativa vigente il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Paesana l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Paesana. Responsabile Procedimento: CASTAGNO Vilma (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della Legge n.147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, da cui risulta un costo complessivo di € 296.462,00;

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Paesana, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, rispettano il costo standard di gestione rifiuti;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario ed i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso, pertanto, che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 296.462,00 come risulta dettagliatamente rappresentato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/04/2020 con la quale il Comune di Paesana ha optato per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Interviene il Consigliere BECCIO Sergio che propone: "Si potrebbe pensare anche ad un luogo di compostaggio per il verde del Comune";

Il Vice Sindaco MARGARIA Marco ritiene che sia un buon suggerimento, se non vi sono particolari costi o prescrizioni per il Comune;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Bilancio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ai sensi di legge;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa reso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ai sensi di legge;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

all'unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 (Allegato A) e della Relazione di accompagnamento (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente per i provvedimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : VAUDANO EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to : ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e dell'articolo 32 della legge n.69/2009 e s..mm.ii.
Paesana, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa ZEROLI Sonia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Paesana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Paesana			
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	54.082	0	54.082
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0	31.955	31.955
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0	38.648	38.648
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	109.841	0	109.841
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0	21.101	21.101
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	0	17.725	17.725
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0	-12.348	-12.348
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Numero di rate r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0	-6.174	-6.174
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	24.394	24.394
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	163.924	71.098	235.022
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	6.196	0	6.196
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	0	0
Costi generali di gestione CGG	G	19.037	32.969	52.007
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0
Altri costi CO _{Al}	G	145	3.537	3.682
Costi comuni CC	C	19.182	36.507	55.689
Ammortamenti Amm	G	27.877	0	27.877
Accantonamenti Acc	G	0	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	18.987	0	18.987
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	46.864	0	46.864
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	0	28.155	28.155
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	0,50
Numero di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	0	14.077	14.077
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	354	354
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	72.343	50.938	123.281
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	58.779	3.376	62.155
ΣTV_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	177.388	118.660	296.048
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	1.109	1.109
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	0	0	0
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	24.612	-1.080	23.532
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	24.612	-1.080	23.532
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	-4.134	-4.134
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	-4.134	-4.134
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	4
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	188.536	65.884	254.420
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-25.133	6.290	-18.843
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-25.133	6.290	-18.843
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	-141	-141
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	-141	-141
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	4
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	47.110	57.087	104.197
ΣTV_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	176.867	119.595	296.462
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			71,02%
q _{o-2} kg	G	1.130.000		1.130.000
costo unitario effettivo - Coeff Ecent/kg	G	25,93	25,93	25,93
fabbisogno standard Ecent/kg	E			35,10
costo medio settore Ecent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale g	C	0,50	0,50	0,50
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,50	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita				
ipl _o	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X _o	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI9 ₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,60%
(1+r)	C			101,60%
ΣTV _{v-1}	C			296.462
ΣTV _{v-1}	E			232.244
ΣTF _{v-1}	E			60.745
ΣTV _{v-1}	C			292.989
ΣTV _{v-1} /ΣTV _{v-1}	C			101,19%
ΣTV_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			296.462
delta (ΣTV _v -ΣTV _{max})	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV ₁	E			0
Riclassifica TF ₂	E			0
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	-8.550	-8.550
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (re)	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	0	15.807	15.807
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	0	0	0

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Gestore San Germano Srl

Territorio di bacino comuni Consorzio CSEA

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	3
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	5
3.2.1	Dati di conto economico.....	5
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	6
3.2.3	Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio	7
3.2.4	Dati relativi ai costi di capitale.....	7
3.3	Costi di competenza del Comune.....	8
3.4	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	8
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	9
4.1	Attività di validazione svolta	9
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
4.3	Costi operativi incentivanti	11
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	11
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	12
4.5.1	Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio	12
4.5.2	Valorizzazione dei coefficienti di gradualità.....	12
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	15
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	15
4.7.1	Rateizzazione del componente a conguaglio	15
4.7.2	Metodo di valorizzazione dei contratti di <i>leasing</i>	15
4.7.3	Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF	15
5	Allegati	17

1 Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 dell'Allegato A (MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021) della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, si redige la presente relazione al fine di illustrare sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si fornisce allegato alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (di seguito anche Consorzio, Consorzio S.E.A o CSEA) nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dell'Appaltatore, adottando le conseguenti deliberazioni in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici. Lo stesso svolge, pertanto, le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) per il proprio bacino di riferimento in cui la gestione integrata dei servizi di raccolta e spazzamento è affidata all'associazione temporanea di imprese costituita da: San Germano Srl (capogruppo mandataria); Proteo società cooperativa sociale (mandante); Egea Ambiente srl (mandante) subentrata a partire dal 2020 a COOPLAT.

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal gestore San Germano srl ed allegata alla presente relazione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

San Germano, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale.

San Germano, dichiara, altresì, di non avere ricorsi pendenti.

Non risultano sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Nei successivi paragrafi vengono rappresentate le informazioni relative a San Germano (sulla base delle informazioni trasmesse da San Germano), alcune informazioni relative a CSEA, oltre alle informazioni derivanti dai Comuni.

Per tutte le altre informazioni di dettaglio si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento del Gestore.

Ai fini della predisposizione dei PEF, sono stati utilizzati i costi complessivi relativi al servizio dei rifiuti ricevuti dal gestore per l'anno 2021, sui 37 comuni nei quali opera il gestore San Germano.

Il conguaglio risulta pari a zero in quanto il servizio è iniziato nel corso del 2018.

Per quanto concerne i costi lato comuni, sono state utilizzate le informazioni di costo relative al servizio dei rifiuti ricevuti dai 37 comuni gestiti da San Germano, opportunamente rielaborate ai fini della predisposizione del PEF lato comune.

I costi complessivi lato gestore e lato ente hanno concorso alla determinazione delle tariffe 2021.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2021 non vi sono:

- variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate da San Germano,
- variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.
- Nel mese di luglio 2020 è variato il servizio di raccolta nel Comune di Melle, così come nel mese di ottobre nel Comune di Bagnolo Piemonte con passaggio dal servizio di stradale al servizio porta a porta con previsione di implementazione, nell'anno 2021, dei risultati relativi alla RD% attesa.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede.

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente conseguite negli anni 2019 e 2020 unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2021, suddiviso per Comune/affidamento.

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata

ID	Comune	% RD 2019	% RD 2020	% RD attesa 2021
1	Bagnolo Piemonte	55%	54%	65%
2	Barge	52%	54%	54%
3	Bellino	40%	36%	36%
4	Brondello	70%	62%	62%
5	Brossasco	67%	67%	67%
6	Cardè	72%	74%	72%
7	Casteldelfino	39%	34%	34%

ID	Comune	% RD 2019	% RD 2020	% RD attesa 2021
8	Cavallerleone	61%	65%	65%
9	Crissolo	35%	40%	40%
10	Envie	72%	70%	70%
11	Faule	61%	60%	60%
12	Fossano	72%	73%	73%
13	Frassino	49%	52%	52%
14	Gambasca	77%	71%	71%
15	Isasca	31%	30%	30%
16	Martiniana Po	70%	71%	71%
17	Melle	47%	55%	60%
18	Monasterolo S.	76%	71%	71%
19	Moretta	76%	74%	74%
20	Murello	64%	59%	59%
21	Oncino	29%	29%	29%
22	Ostana	39%	44%	44%
23	Paesana	71%	70%	70%
24	Pagno	78%	75%	75%
25	Polonghera	63%	61%	61%
26	Pontechianale	28%	32%	32%
27	Revello	68%	67%	67%
28	Rifreddo	72%	73%	73%
29	Ruffia	71%	67%	67%
30	Saluzzo	71%	71%	71%
31	Sampeyre	42%	41%	41%
32	Sanfront	67%	63%	63%
33	Savigliano	72%	73%	73%
34	Scarnafigi	58%	68%	68%
35	Torre S. Giorno	44%	38%	38%
36	Venasca	64%	65%	65%
37	Villanova Solaro	73%	71%	71%

Per quanto concerne le attività preparatorie al riutilizzo e riciclo dei materiali conferiti ai Consorzi CONAI il Consorzio, a mezzo di specifiche piattaforme di conferimento e selezione, provvede alle attività di eliminazione di eventuali frazioni estranee che possano interferire con il raggiungimento degli obiettivi qualitativi richiesti dal CONAI. Tali attività hanno consentito il mantenimento delle fasce qualitative necessarie al riciclo e riutilizzo del materiale conferito.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Nell'anno 2018 la società San Germano faceva parte del Gruppo Multinazionale Derichebourg, con il quale intratteneva rapporti finanziari. La Capogruppo forniva e garantiva le principali fonti di finanziamento attraverso erogazioni dirette (finanziamento soci di Euro 14.850K) e garanzie rilasciate a favore di istituzioni finanziarie, che permettevano alla San Germano di ottenere linee di cassa (conti anticipi di Euro 1.500K) e di leasing (Euro 14.425K). Nel corso del 2019, la società è stata acquisita dal Gruppo IREN. A seguito dell'operazione la San Germano è entrata a far parte della tesoreria accentrata (cash pooling) di IREN S.p.A. rafforzando ulteriormente la sua capacità finanziaria.

Nel corso dell'anno la San Germano ha provveduto ad estinguere il finanziamento verso Derichebourg, a chiudere le linee dei conti anticipi e riscattare anticipatamente tutti i mezzi in leasing. La fonte di finanziamento principale del 2019 è rappresentata dal rapporto di conto corrente (cash pooling) con la Capo Gruppo IREN S.p.A., il cui valore al 31 dicembre 2019 ammontava a Euro 15.625K. Inoltre, la società provvede a smobilizzare i propri crediti attraverso regolari contratti di cessione pro-soluto.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da San Germano, per quanto di sua competenza, sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, ed integrati con quanto di competenza dell'ente scrivente.

Nella determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 si è fatto riferimento:

- Ai dati derivanti dai bilanci di CSEA, limitatamente alle poste relative agli AR CONAI dei 37 comuni di riferimento;
- Ai dati di San Germano, limitatamente alle poste di propria competenza. In relazione al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 – 2021, il Gestore ha calcolato le voci di costo dei servizi svolti a partire dai valori desumibili dalla propria contabilità industriale a consuntivo utilizzata per la redazione dei dati di bilancio. I costi sono considerati senza IVA. Le componenti di costo riportate nel PEF sono i costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2. Per gli approfondimenti si rimanda alla relazione di accompagnamento fornita dal gestore
- Ai dati derivanti dai bilanci dei Comuni, limitatamente alle poste di propria competenza.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2019.

I criteri per la determinazione dei costi, sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria in quanto, tali poste venivano precedentemente determinate sulla base di accordi presi con i comuni ossia su una logica di prezzario basata su dei prezzi unitari di listino moltiplicati per dei driver (quali il numero di abitanti o le quantità di rifiuto).

La voce COal inserita è costituita dal Contributo ARERA pari a 4.160,52€ (non presente all'interno delle voci di bilancio in quanto sostenuto nel 2020).

Costi operativi di gestione:

Al fine di determinare i costi operativi di gestione, hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite del conto economico, registrate nel sistema di contabilità aziendale.

Le partite di costo sono state allocate sui singoli servizi previsti dalla delibera (CSL, CRD..etc) sulla base delle percentuali degli stessi, validate dai documenti ufficiali di gara. Le percentuali utilizzate per l'allocazione dei costi sono di seguito riportate:

Descrizione Voce di Costo	Percentuale di gara	Importo (Costi allocati indirettamente)
CRT	21%	1.733.306
CRD	61%	5.020.949
CSL	17%	1.417.862

I costi operativi per l'anno 2019 sono pari a € 8.172.118 (comprensivo di adeguamento Istat), e sono stati ripartiti sulle singole voci di costo utilizzando le % di gara.

I costi sono poi stati ripartiti sui singoli Comuni sulla base dei servizi inseriti nei PEF deliberati 2020.

Costi Generali di gestione:

Tale componente include quelle voci di costo tipicamente riferite alle attività di staff quali costi comuni relativi ad amministrazione, legale, personale, etc. Trattandosi di costi generali a livello societario, tali importi sono stati ripartiti sulla base di due driver. Nello specifico per i costi Generali di gestione riguardanti i costi di struttura, costi amministrativi e spese legali il driver utilizzato è stato quello del fatturato 2020.

Cantiere	% fatturato su base Societaria	Costi Generali di Gestione da ripartizione Fatturato 2020
Consorzio SEA	12,86%	476.837,46

La ripartizione sui singoli Comuni del Consorzio è avvenuta sulla base del peso in percentuale del Piano Economico Finanziario 2020 di ciascun Comune.

Per i costi generali di gestione del Personale amministrativo hanno utilizzato tre indicatori di qualità del servizio:

- % di Raccolta differenziata al di sopra della media regionale;
- Tonnellate di RSU prodotte al di sotto della media nazionale;
- Modalità di raccolta impiegata sul territorio comunale (Stradale-Porta a Porta, Porta a Porta Puntuale).

Nello specifico le tre condizioni per il Consorzio sono le seguenti:

		Consorzio SEA	
<i>Tonnellate di RSU procapite</i>	Si	32.119,94 €	
	No		
<i>% di RD</i>	Si	30.781,61 €	
<i>Modalità di Raccolta</i>	No		
<i>Totale</i>		62.901,54 €	

Il totale dei Costi generali di Gestione per il Consorzio SEA è pari ad euro 546.222 (valore comprensivo di adeguamento Istat).

Si rimanda alle Relazione di Accompagnamento di San Germano per ulteriori dettagli.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Si riportano all'interno della componente AR anche "[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]" così come previsto dall'art. 2.2 del MTR.

Tabella 2 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing:

Anno 2017

Tipologia di ricavo	Importo
RICAVI DA CESSIONE RD CARTA/CARTONE	568.085,17
RICAVI DA CESSIONE RD PLASTICA	916.842,08
RICAVI DA CESSIONE RD VETRO	162.658,75
RICAVI DA CESSIONE RD LEGNO	8.211,65
RICAVI DA CESSIONE RD METALLI	154.251,54
RICAVI DA CESSIONE RD RAEE	30.103,74

Anno 2019

Tipologia di ricavo	Importo
RICAVI DA CESSIONE RD CARTA/CARTONE	548.927,06
RICAVI DA CESSIONE RD PLASTICA	1.052.222,02
RICAVI DA CESSIONE RD VETRO	34.404,25
RICAVI DA CESSIONE RD LEGNO	6.987,44
RICAVI DA CESSIONE RD METALLI	153.914,20
RICAVI DA CESSIONE RD RAEE	48.472,61

3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio

Essendo San Germano subentrato nella gestione nel 2018, non sono presenti costi al 2017 ai fini del calcolo della componente a conguaglio.

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale

I costi d'uso del capitale di San Germano sono stati determinati coerentemente con quanto previsto dal MTR, sulla base di quanto indicato negli articoli 10-14 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif.

Con riferimento all'anno 2021, le immobilizzazioni riportate nel PEF sono riconciliate con i dati contabili della Società nell'anno 2019.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il Consorzio, ai cespiti di San Germano è stato applicato:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul Comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche, automezzi);
- attribuzione pro quota nel caso di asset non allocabili direttamente.
- Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, hanno proceduto come segue:

- ◆ il capitale circolante netto determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal gestore per il servizio al Comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati in relazione, relativi alle voci B6 e B7;
- ◆ le poste rettificative del capitale allocate per il fondo TFR, in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel bacino, rilevate dai sistemi gestionali aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

L'importo dei costi capitali, relativi all'anno 2019, valutato sui cespiti del Consorzio, si riporta di seguito

	Consorzio SEA
Costi d'uso del Capitale	1.344.638
Ammortamento	799.858
Remunerazione del Capitale	544.780

La Società ha successivamente proceduto ad allocare a ciascun Comune, sulla base del peso in percentuale del Piano Economico Finanziario 2020, il costo d'uso del capitale.

Si rimanda alla Relazione di Accompagnamento del gestore per i dettagli sul calcolo di tali componenti.

Per CSEA non vi sono costi di capitale inclusi nel perimetro MTR.

Per i comuni che presentano dei cespiti di loro proprietà ci sono stati forniti direttamente i valori di remunerazione del capitale e quota di ammortamento, calcolati dai Comuni in coerenza con il MTR, come riportato nella loro attestazione di veridicità delle informazioni fornite.

3.3 Costi di competenza del Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Per quanto concerne il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 si rimanda al PEF allegato alla presente relazione.

3.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

$$0,8 \leq \frac{\sum TVa}{\sum TVa - 1} \leq 1,2$$

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Tale eventuale spostamento di costi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

La procedura di validazione si è posta l'obiettivo di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario per l'anno 2021.

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente "C.S.E.A." ha svolto, per quanto possibile in relazione ai medesimi, una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Validazione delle informazioni trasmesse dai Gestori

Nel dettaglio, il Consorzio ha verificato:

- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore.
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- Il trattamento dei beni in leasing nei costi operativi

Non è stato possibile per il Consorzio approfondire la fase di verifica delle seguenti informazioni:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il Bilancio di esercizio comprensivo di Nota Integrativa;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 della stessa;
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal;
- La corretta individuazione e successiva esclusione dal riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate Poste Rettificative così come identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- La corretta esclusione dal riconoscimento tariffario delle Attività Esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati relativi agli incrementi patrimoniali avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il libro cespiti o stratificazioni semplificate;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti con particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore.

Con riferimento alla correttezza e veridicità di tutti i dati forniti da San Germano, per gli elementi di cui non è stato possibile effettuare gli approfondimenti, si rimanda direttamente alla Dichiarazione di Veridicità fornita dal gestore stesso.

Validazione delle informazioni trasmesse dai Comuni

La validazione dei dati dei Comuni, invece, si è basata essenzialmente su un'analisi di congruità dei dati trasmessi alle regole metodologiche definite dal MTR. Non si è proceduto ad effettuare verifiche circa la veridicità del dato per la quale

si fa riferimento alle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai singoli Enti. Ai fini della definizione dei PEF 2021 i dati dei singoli Comuni sono stati opportunamente elaborati applicando il tasso di inflazione come previsto dal MTR. Gli stessi sono stati inoltre elaborati ai fini della definizione del conguaglio 2019 da includere nel PEF 2021.

Con riferimento ai conguagli lato Comune, conformemente a quanto previsto dal MTR si è effettuato un confronto fra il valore del PEF 2019 e il costo del servizio 2019 determinato a partire dai dati consuntivi 2017 entrambi ripartiti in parte variabile e parte fissa.

Sia ai fini della costruzione del PEF 2021 che del conguaglio 2019 i dati Comunali sono stati inoltre opportunamente integrati, secondo il principio della competenza, con i dati desunti dalla contabilità del Consorzio SEA (ETC) relativamente:

- Ricavi da vendita materie al CONAI (AR CONAI)
- Determinazione della componente COal relativa agli oneri di gestione del Consorzio

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l'importo delle tariffe dell'anno precedente è determinato facendo riferimento:

- al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCND_{TV} eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");
- al totale delle **entrate tariffarie del 2019**, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".

L'ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l'anno 2019 quale base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Come inoltre previsto dall'art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente $C_{19/2021}$ che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale coefficiente, valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente.

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, il coefficiente $C_{19_{2021}}$ può essere valorizzato ai fini della copertura:

- della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020,
- delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Di conseguenza l'ente ha deciso di valorizzare il coefficiente $C_{19_{2021}}$ nella misura indicata nel PEF allegato, inserendo la sola percentuale necessaria a ricoprire l'RCU.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come rappresentato nel PEF Allegato.

Per alcuni comuni le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Per altri comuni invece, le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato. Tuttavia tali Comuni, anche in considerazione delle condizioni contrattuali in corso con il gestore, intendono rispettare il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e pertanto, considerando che ai sensi dell'art 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*, il Comune ha deciso di applicare valori inferiori.

Le valutazioni di cui sopra si applicano a tutti i Comuni ad eccezione del Comune di Cardè, per il quali si rende necessario presentare ad ARERA istanza di superamento al limite alla crescita.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2021}^{exp}$ e $COI_{TF,2021}^{exp}$ nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal gestore (rif. § 3.1.1), l'ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2021}^{exp}$ e $COI_{TF,2021}^{exp}$

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione ed in conformità con quanto indicato all'art. 4.5 del MTR, l'ente ha redatto una opportuna relazione motivante il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il comune di Cardè riportante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche del perimetro gestionale.

Per quei Comuni per i quali il limite alla crescita delle entrate tariffarie risulta inferiore alle tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, essi hanno valutato che l'applicazione di tale valore inferiore non compromette l'equilibrio economico finanziario della gestione, né l'efficacia e l'efficienza del servizio svolto sul territorio. Non viene pertanto richiesto un superamento del limite: la differenza tra le entrate tariffarie determinate in applicazione del MTR e il limite alla crescita è stata inserita in Appendice 1 nella riga dedicata alle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ($RC_{TV,a}$) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ($RC_{TF,a}$) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *"i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4"*.

Essendo San Germano subentrato nella gestione nel 2018, non sono presenti costi al 2017 ai fini del calcolo della componente a conguaglio, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione.

Il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, ha proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile ΣTV_{a-2}^{new} e le componenti di costo fisso ΣTF_{a-2}^{new} come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) ΣTV_{a-2}^{old} e ΣTF_{a-2}^{old} .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

- $\gamma_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 del MTR, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo Comune:
 - ◆ fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - ◆ costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- nel caso di PEF pluricomunale o per ambito:
 - ◆ l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;
 - ◆ costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il *Benchmark* calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Per i comuni il cui rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUeff_{a-2} > Benchmark$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,45	-0,30
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,30	-0,15
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,15	-0,05

Per i comuni il cui rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUeff_{a-2} > Benchmark$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01

Per i comuni il cui rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUeff_{a-2} \leq Benchmark$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01

Per i comuni il cui rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUeff_{a-2} \leq Benchmark$

ed essendo la componente a conguaglio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,45	-0,25
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,30	-0,20
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,15	-0,05

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

L'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità nel tentativo di ottimizzare l'effetto del conguaglio, ovvero cercando di perseguire il miglior impatto economico sugli utenti del servizio coerentemente con la necessità di garantire la copertura dei costi efficienti del servizio, così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione e riportato nelle tabelle sopra esposte. Tale valorizzazione non è pregiudizievole rispetto all'operato dei gestori, ovvero in taluni casi non vuole essere rappresentativa di un giudizio negativo sull'operato del gestore che, al contrario, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti con riferimento a:

- gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata,
- l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo,

- la soddisfazione degli utenti del servizio.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+\omega)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$.
- $b(1+\omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente, nella volontà di perseguire il miglior impatto economico sugli utenti del servizio coerentemente con la necessità di garantire la copertura dei costi efficienti del servizio, e confermando un giudizio positivo sulle attività svolte dal gestore, l'Ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di *sharing* b e ω a valori che consentano di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, come rappresentati nel PEF allegato alla presente relazione.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura indicata nel PEF allegato, coerentemente con la volontà già dichiarata in merito alla valorizzazione degli altri parametri.

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing*

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Come noto gli art. 2.2ter e 2.3ter del MTR prevedono la possibilità per l'ente di valorizzare ulteriori componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COV_{TV,2021}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- $COS_{TV,2021}^{exp}$ è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;

L'ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- $RCND_{TV}/r'$ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente $RCND_{TV}$, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- $RCU_{TV,a}$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

In merito alle componenti di costo fisso, per l'anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COV_{TF,2021}^{exp}$ è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- $RCU_{TF,a}$ è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.